

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Istruzioni e direttive ai Comuni

L'articolo 1a del Regolamento della Legge della scuola del 19 maggio 1992 al capoverso 4 stabilisce che:

“L'ammissione dei non domiciliati è autorizzata dalla Divisione della Scuola e dalla Divisione della formazione professionale per le rispettive scuole, congiuntamente con la decisione sulla tassa, riservata la facoltà di reclamo e quella di ricorso al Consiglio di Stato”

È da supporre che tale dispositivo si applichi anche per i bambini di residenti stranieri non ancora in possesso del regolare permesso. I genitori per poter far frequentare subito la scuola dell'obbligo ai loro figli, senza dover attendere la conclusione delle pratiche burocratiche per i relativi permessi, devono perciò fare regolare domanda di autorizzazione. Accade però che non sempre gli interessati sono a conoscenza della disposizione citata. Spetterebbe agli amministratori comunali informarli sulla procedura da seguire o espletare loro stessi la pratica per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Per quanto è dato di sapere in genere anche in casi come quelli citati l'ammissione alla scuola dell'obbligo dei figli di residenti non ancora in possesso dei relativi permessi avviene senza particolari problemi. In qualche caso però i genitori in questione o non provvedono a chiedere l'autorizzazione perché non a conoscenza e non informati delle disposizioni regolamentari da parte degli amministratori comunali e o incontrano difficoltà varie.

Comunque la possibilità di frequentare le scuole dell'obbligo deve essere assicurata a tutti indipendentemente dalla nazionalità e dalle pratiche amministrative

Il sottoscritto chiede perciò al Consiglio di Stato:

- a) se conferma che la pratica per l'ammissione alla scuola dell'obbligo di figli di residenti non ancora in possesso dei relativi permessi è quella prevista dal citato articolo 1a cpv. 4,
- b) se non ritiene di emanare direttive all'attenzione degli amministratori comunali perché in casi del genere siano tenuti a informare della pratica da seguire i genitori interessati o a provvedere direttamente all'inoltro della domanda di autorizzazione.

WERNER CAROBBIO